



Spett.le  
Azienda Zero  
Passaggio Gaudenzio 1  
35131 Padova

Luzzara, 05 marzo 2018

Oggetto : Osservazioni bozza capitolato di Ausili di Serie Elenco 2B  
Nomenclatore - LOTTO 9 ausili per i superamento delle barriere verticali

Nell'elenco 2B dell'allegato 5 del Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12/01/2017) sono stati inseriti i *carrelli servoscala* considerandoli, a nostro avviso, erroneamente AUSILI DI SERIE al pari dei montascale mobili.

La configurazione dei servoscala è la risultante di più fattori derivanti da :

- Le esigenze dell'utilizzatore (es il tipo di carrozzina in uso)
- la conformazione del dislivello da superare (es: numero di gradini, rampe, piani, tratti in piano, fermate intermedie, variazioni di pendenza, curve, parcheggi)
- l'esigenza di soluzioni tecniche specifiche (es: piedi reggi guida autoportanti, pedane con ribaltamento motorizzato, dimensioni specifiche della pedana, fermate intermedie , pulsantiere di comando aggiuntive parcheggi in basso e in arrivo alto a 90° o 180° ecc.)

Se le configurazioni sono molteplici, lo sono anche le relative quotazioni economiche.

Soprattutto per i servoscala curvilinei i fornitori saranno in grado di offrire quotazioni solamente quando sono state definite tutte le caratteristiche del servoscala necessario.

Come azienda produttrice dobbiamo comunicare che tutti i nostri prodotti sono conformi alla Legge Europea Direttiva Macchine 42/2006, e proprio in virtù di questa osservanza dobbiamo rilevare che il Nomenclatore tariffario sostiene un punto in palese contrasto a tale Direttiva Europea ai Codici Iso **"18.30.10 e 18.30.11" assegnando al fornitore il compito di verifica della resistenza dei muri, solette o ringhiere ai quali l'ausilio andrà fissato".**

Evidenziamo la nostra perplessità in quanto tale compito dalla suddetta Legge Europea Direttiva Macchine 42/2006 è assegnato all'utilizzatore dell'ausilio.



Abbiamo altresì il dovere di informarvi circa l'obbligatorietà della manutenzione divenuta di legge dal 30/12/2010 a seguito del recepimento del DPR 214 del 5 ottobre 2010.

Il nuovo Decreto Legge, modifica infatti la definizione di ascensore, inteso ora come "apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di 1) persone; 2) persone e cose; 3) soltanto di cose.

L'art. 5 del DPR 214 (che modifica il precedente art. 12 del DPR del 30 aprile 1999-nr. 162) specifica che tutte le pratiche per la messa in esercizio di un ascensore sono ora da effettuarsi anche per piattaforme elevatrici, servoscala e montascale.

La manutenzione, prima **consigliata**, diventa ora **obbligatoria**.

All'incontro pubblico del giorno 09/03/2018 in rappresentanza della ditta Vimec saranno presenti i Sig.ri Mingori Michele, Righi Stefano, Protti Roberto.

Cordiali saluti

VIMEC SRL  
Roberto Protti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Protti", enclosed within a light-colored rectangular box.